

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *provvedimento urgente emanato ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna. Limitazioni in materia di orari di mescita e apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad esclusione degli esercizi artigianali del tipo "gelateria") e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.*

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"In particolare...le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale..., in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di ...pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;*

Premesso ancora, che la norma sopra citata contempla la funzione in capo al sindaco di porre temporaneo rimedio a tali situazioni anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto quindi che la norma citata assegna al primo cittadino la competenza ad adottare provvedimenti che vadano a ridurre la capacità e l'effetto disturbante delle attività imprenditoriali collegate a vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, a prescindere dalla tipologia di quanto somministrato/distribuito/erogato, con la dichiarata finalità di renderne compatibile l'esercizio con il presidio di primari diritti dei cittadini attinti;

Atteso che il presente provvedimento del Sindaco, caratterizzato da elementi di contingibilità ed urgenza, quindi di temporaneità, viene adottato in pendenza delle determinazioni assumibili



IL SINDACO

dalla Giunta in relazione agli artt. 66 e segg. del Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, rubricato *“Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande siti all’interno di particolari aree”*;

Atteso ancora che la sopra citata fonte regolamentare prevede che *“nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all’esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all’interno di dette aree”*Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, su conforme parere della Giunta Comunale che individua esattamente la delimitazione dei siti e i contenuti puntuali delle limitazioni; le limitazioni hanno la durata massima di un anno, prorogabili al massimo per un altro anno”;

Considerato che la norma regolamentare è in linea con le previsioni di cui all’articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che *“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale... (indirizzi espressi anche con l’adozione del Regolamento approvato con D.C.C. nr.33 del 16 maggio 2019, esecutivo dal 16 giugno 2019), gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici... ”*;

Ritenute attualmente sussistenti ragioni d’urgenza sulla scorta di numerose segnalazioni di cittadini ed interventi di pubblici ufficiali, dai quali emerge l’intensità e l’opportunità di intervento immediato, al fine di evitare ulteriori conseguenze impattanti sulla popolazione residente;

Ritenuto, che il disturbo del riposo delle persone residenti nelle aree della città particolarmente affollate di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad esclusione degli esercizi artigianali del tipo “gelateria”) e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, sia direttamente proporzionale al carico antropico aggiuntivo connesso a



IL SINDACO

tali attività;

Ritenuto ancora che tale carico antropico aggiuntivo espliciti i propri effetti nocivi soprattutto nelle tarde ore notturne e che necessiti trovare una giusta contemperazione tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo;

Atteso che le aree maggiormente interessate dalla presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad esclusione degli esercizi artigianali del tipo “gelateria”) e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, vadano ricondotte ad alcune zone specifiche, già oggetto di attenzione, quali la zona pedonale/ZTL del centro di Mestre, alla zona di Campo Santa Margherita e vicinali, alla zona di Campo Bella Vienna e vicinali e alla zona di Fondamenta degli Ormesini e vicinali;

Atteso che, per l’individuazione delle aree di cui sopra, si rimanda ai seguenti allegati al presente provvedimento:

- “zona pedonale/ZTL del centro di Mestre” Allegato A;
- “zona di Campo Santa Margherita e vicinali” Allegato B;
- “zona di Campo Bella Vienna e vicinali” Allegato C;
- “zona di Fondamenta degli Ormesini e vicinali” Allegato D;

Considerato che appare quindi necessario, in tali zone, stabilire che:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande concludano le attività di mescolata alle ore 01.30 di ogni giorno e svolgano la propria attività tra le ore 06.00 e le ore 02.00 di ogni giorno;
- che detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 23.00 di ogni giorno debbano adeguatamente supervisionare, tramite personale dedicato, l’attività presso il plateatico eventualmente avuto in concessione, al fine di garantire il rispetto, da parte degli avventori, della quiete e del riposo delle persone;
- che detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 23.00 di ogni giorno debbano cessare sia all’interno che all’esterno del locale qualsiasi attività di



IL SINDACO

spettacolo o trattenimento nonché l'utilizzo di strumenti musicali oltrech  l'impiego di impianti stereofonici; fino alle ore 02.00 esclusivamente all'interno del locale potr  essere mantenuta la diffusione di musica di sottofondo, fermo restando quanto disposto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia Urbana;

- le attivit  artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad esclusione degli esercizi artigianali del tipo "gelateria") possano svolgere la propria attivit  tra le ore 06.00 e le ore 23.00 di ogni giorno;
- le attivit  di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici possano svolgere la propria attivit  tra le ore 06.00 e le ore 20.00 di ogni giorno;

Dato atto, comunque, che le forze di polizia dello Stato e la Polizia Locale di Venezia possano complementariamente intervenire, al di fuori di questi orari, con tutti gli strumenti di cui agli articoli 32 (Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande), 35 (Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via), 65 (Disturbo della quiete e del riposo delle persone) del Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, nonch  gli strumenti previsti dall'articolo 659 c.p (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone);

Visti,

- gli articoli 7-bis e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- (tra gli altri) gli articoli 32, 35, 65, 66, 67 e 68 del Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, approvato con D.C.C. nr.33 del 16 maggio 2019, esecutivo dal 16 giugno 2019;
- l'art. 659 c.p.;
- l'art.12 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi) del decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citt  e ss.mm.ii.;
- l'art.100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;



Per i motivi evidenziati in premessa;

ORDINA

All'interno delle zone convenzionalmente denominate "zona pedonale/ZTL del centro di Mestre" (Allegato A), "zona di Campo Santa Margherita e vicinali" (Allegato B), "zona di Campo Bella Vienna e vicinali" (Allegato C), "zona di Fondamenta degli Ormesini e vicinali" (Allegato D):

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande concludano le attività di mescolta alle ore 01.30 di ogni giorno e svolgano la propria attività tra le ore 06.00 e le ore 02.00 di ogni giorno;
- che detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 23.00 di ogni giorno debbano adeguatamente supervisionare, tramite personale dedicato, l'attività presso il plateatico eventualmente avuto in concessione, al fine di garantire il rispetto, da parte degli avventori, della quiete e del riposo delle persone;
- che detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dopo le ore 23.00 di ogni giorno debbano cessare sia all'interno che all'esterno del locale qualsiasi attività di spettacolo o trattenimento nonché l'utilizzo di strumenti musicali oltretutto l'impiego di impianti stereofonici; fino alle ore 02.00 esclusivamente all'interno del locale potrà essere mantenuta la diffusione di musica di sottofondo, fermo restando quanto disposto dall'art. 65 del Regolamento di Polizia Urbana;
- le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (ad esclusione degli esercizi artigianali del tipo "gelateria") possono svolgere la propria attività tra le ore 06.00 e le ore 23.00 di ogni giorno;
- le attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici possano svolgere la propria attività tra le ore 06.00 e le ore 20.00 di ogni giorno.

La presente ordinanza ha efficacia fino al 27 agosto 2023.

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. del 18 agosto, n. 267;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e nel sito del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Venezia
Data: 25/07/2023, OR/2023/0000486